

STUDIO LEGALE SORAGNI
PAOLA SORAGNI
Via S. Giovanni, 3 - 42100 REGGIO EMILIA
Tel. 0522 580516 - Fax 0522 540837
Codice Fiscale SRG PLA 71B55 H223Q
Partita IVA 0214280356
E-mail: p.soragni@studiolegalesoragni.it



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 513 del Ruolo Generale
dell'anno 2005, promossa da

~~VELLORCA NUNZIATO~~, con domicilio eletto in Reggio Emilia, presso
lo studio dell'avv. Paola Soragni, che lo rappresenta e
difende come da delega a margine del ricorso

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del Direttore Regionale pro
tempore, con domicilio eletto in Reggio Emilia, presso
l'ufficio avvocatura della sede I.N.A.I.L., rappresentato e
difeso dall'avv. Vinicio Sacchetti come da procura generale
alle liti dott. Bertuzzi rep. 13000/2004

- resistente -

IN PUNTO A: indennità da malattia professionale

CONCLUSIONI

di parte ricorrente, "contrariis reiectis, piaccia

SENT. n. 69/2010
del 12 FEB. 2010
dep. il 26 FEB. 2010
fasc. n. 513/2005RP
cron. n. 720/2010



all'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro:

- dichiarare tenuto e condannare l'I.N.A.I.L. a corrispondere a parte ricorrente le prestazioni di legge sia per quanto attiene la inabilità temporanea assoluta, sia per quanto attiene il danno biologico, determinati dalla malattia professionale - mobbing - denunciata il giorno 14 settembre 2001, con gli interessi legali.

- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di cui si chiede la distrazione a favore del difensore, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi"

di parte resistente, "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e per i motivi esposti in narrativa, rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto

Con vittoria di spese, competenze ed onorari"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 15 giugno 2005, ~~Landini S.p.A.~~ premesso l'infruttuoso esperimento dei gravami amministrativi - chiedeva dichiararsi il proprio diritto alla corresponsione delle prestazioni tutte di legge per la malattia professionale - mobbing - denunciata il 14 settembre 2001; riferiva, invero, di essere rimasto vittima di una condotta persecutoria e punitiva dell'ex datore di lavoro, LANDINI S.p.A., protrattasi nel tempo e cagionata dalla illegittima reazione datoriale





alle condizioni di salute di esso lavoratore che gli avevano impedito di essere adibito allo svolgimento delle normali mansioni lavorative.

Fissata l'udienza di comparizione delle parti e ritualmente notificato l'atto introduttivo, si costituiva in giudizio l'INAIL, resistendo alla domanda avversaria, della quale chiedeva il rigetto, osservando che le indagini eseguite dal'Istituto avevano condotto alla esclusione di un nesso causale tra i disturbi fisiopsichici lamentati dal ricorrente e l'esercizio della attività lavorativa alle dipendenze di LANDINI S.p.A..

La causa, istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, con l'assunzione di prove per testi e con l'espletamento di CTU medico-legale, veniva decisa come da infrascritto dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Conviene premettere che le risultanze istruttorie hanno consentito di dimostrare che:

- il ricorrente in seguito agli infortuni verificatisi nel 1994 e nel 1997, era stato giudicato inidoneo e alla movimentazione manuale dei carichi e peraltro aveva continuato a svolgere le medesime mansioni senza che le prescrizioni del medico competente fossero state osservate quantomeno fino all'infortunio del 1998; il teste Fecchia ha affermato di avere lavorato nello stesso reparto con il ~~collega~~ e di avere



anche fatto "coppia" con lui, ma ha riferito che il ricorrente ha sempre svolto le stesse mansioni degli altri colleghi; con specifico riferimento all'infortunio subito dal ████████ mentre sollevava un cofano motore, nell'aprile 1998, i testi Tutino e Paudice hanno riferito che in reparto era presente un paranco, ma la movimentazione dei cofani, secondo gli insegnamenti ricevuti, doveva essere eseguita manualmente e il Velleca faceva altrettanto;

- il ████████ veniva accusato, davanti ai colleghi, di procurarsi infortuni volontariamente; il Paudice ha ricordato che il Bianchi, capo reparto, più volte aveva riferito che il ricorrente faceva "apposta a farsi male"; ha sostenuto anche di averlo sentito che durante il turno del ████████ avrebbe dato disposizioni di inserire nelle lavorazioni pezzi più pesanti onde favorire la causazione di ulteriori infortuni in danno del ricorrente; Fecchio, a sua volta, ha riferito di avere sentito alcuno colleghi affermare che Velleca si procurava volontariamente gli infortuni; e anche il teste Tutino ha riferito che in azienda circolava voce che ████████ si infortunasse volontariamente;

- ████████ Nunzio era sottoposto, in costanza di lavoro, a controlli particolarmente stringenti ed inusuali, in quanto non previsti per gli altri suoi colleghi; il teste Tutino ha confermato che per alcuni mesi il ricorrente era stato sottoposto a controlli rigidi e doveva segnare su un blocnotes





tutti gli spostamenti da lui eseguiti nella giornata lavorativa e a fine giornata doveva consegnarlo al capo reparto per la verifica; il teste Paudice ha dichiarato che Velleca doveva comunicare al responsabile i suoi spostamenti quotidiani su luogo di lavoro e il responsabile doveva annotare gli orari degli spostamenti comunicatigli, con un contegno che non era mai stato adottato per nessun altro dipendente; secondo il teste Fecchio, il ricorrente, diversamente da quanto accadeva per la generalità degli altri operai, doveva riferire al caposquadra che si assentava per prendere un caffè o recarsi in bagno ed il caposquadra (caporeparto) doveva registrare gli spostamenti del Velleca ed i relativi orari;

- il ricorrente era persona a cui gli altri dipendenti non dovevano rivolgere parola (v. deposizioni Paudice e Tutino);

- al ~~ricorrente~~, in un'occasione, era stato imposto dal capo reparto immotivatamente di limitarsi a controllare l'orario di entrata e di uscita degli altri operai; alle rimostranze del lavoratore e dopo l'intervento dei delegati sindacali, egli era stato adibito, per un periodo rilevante (10 o 15 giorni, secondo il teste Fecchio, due mesi secondo Tutino), a contare i pezzi che uscivano dal forno, ossia era stato assegnato a mansioni che nessun operaio aveva mai svolto prima e che era sostanzialmente inutile giacchè il programma del forno già conteneva la funzione di indicare automaticamente i pezzi





lavorati (teste Tutino);

- ~~Velleca~~ incontrava maggiori difficoltà rispetto ai colleghi per ottenere permessi e ferie; il teste Gozzi ha ricordato che Velleca aveva difficoltà ad ottenere i permessi e più volte aveva richiesto l'intervento del sindacato; il teste Fecchio a sua volta ha rammentato che ~~Velleca~~ faceva molta fatica ad ottenere i permessi e che più di una volta gli era stato negato il permesso in condizioni nelle quali mai era stato negato ad altri operai; il teste Tutino ha riferito che, per un certo periodo, il ricorrente aveva avuto problemi ad ottenere i permessi ed erano dovuti intervenire i delegati sindacali; il teste Paudice ha confermato che al ~~Velleca~~ venivano negati i permessi; ha anche ricordato l'episodio descritto dal ricorrente nel quale, nonostante fosse stato avvertito dalla figlia che la moglie stava male, gli era stato ugualmente negato in prima battuta il permesso, poi rilasciato soltanto dopo l'intervento, ancora una volta, del delegato sindacale; e l'episodio ha trovato riscontro nelle dichiarazioni del teste ~~Bergio~~, delegato sindacale, il quale ha confermato che il permesso era stato negato al ~~Velleca~~ perché era stata messa in dubbio "la veridicità del problema della moglie", ossia non era stato dato credito alla versione del lavoratore;

- almeno in una occasione al ~~Velleca~~ venne anche imposto il periodo di ferie al suo rientro da un periodo di malattia; il





teste Gozzi ha ricordato che una mattina Velleca fu fermato davanti alla guardiola, nella portineria operai, dove gli era stato vietato di accedere ai reparti produttivi essendo intenzione dell'azienda collocarlo in ferie; ed altrettanto ha riferito il teste Tutino, rammentando che il ricorrente era stato bloccato all'entrata dello stabilimento in quanto, per volontà aziendale, doveva "andare in ferie".

Secondo la S.C., per *mobbing* si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e la emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio psicofisico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro, pertanto, sono rilevanti: a) la molteplicità dei comportamenti di carattere persecutorio illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del



lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio (cfr., da ultimo, Cass. 17 febbraio 2009 n. 3785).

Quanto al dato oggettivo, nel caso di specie, non sembra possa sussistere dubbio sulla reiterazione delle condotte afflittive poste in essere dal datore di lavoro, per il tramite dei superiori gerarchici del ricorrente, e sulla carenza di una razionale giustificazione delle stesse, con riferimento a esigenze organizzative aziendali o ad altri motivi, peraltro nemmeno evidenziati dall'Istituto resistente. In particolare, non è sufficiente richiamare il contenuto della deposizione del teste Greco sulla esigenza aziendale di predisporre misure precauzionali nei confronti del ~~collega~~ a seguito delle prescrizioni del medico competente, vuoi perché l'exasperazione dei controlli, nei termini riferiti dai testi, o l'emarginazione del lavoratore esorbitavano da dette finalità di tutela della salute del lavoratore, vuoi perché, come ricordato, i colleghi del ~~collega~~ hanno escluso che le di lui mansioni fossero state cambiate nel corso degli anni dopo i primi infortuni. In ordine, poi, all'elemento soggettivo, anche a non voler richiamare il contegno assunto dal caporeparto nei confronti del Velleca, come descritto dai testi, va comunque rilevato che la radicale assenza di giustificazione di condotte oggettivamente persecutorie consente di presumere che la volontà datoriale fosse proprio





diretta a rendere insopportabile al ricorrente la prestazione dell'attività lavorativa per indurlo a desistere dal rapporto.

Il c.t.u., accertata nel ~~velleca~~ la sussistenza di un "disturbo distimico reattivo con ansia, attacchi di panico e somatizzazioni in probabile disturbo della personalità" ha ritenuto che la insorgenza di tale patologia debba collegarsi, quantomeno in termini di concausa, all'attività lavorativa, con riferimento non tanto alle contestazioni relative al rispetto, o meno, delle prescrizioni del medico competente, quanto alle vicende successive di emarginazione e di persecuzione sopra indicate.

E appare significativo che, secondo il c.t.u., "pur su un probabile substrato di 'susceptibilità individuale' afferibile a disturbo di personalità, non risultano all'anamnesi del ricorrente eventi di rilievo, al di fuori dell'ambito lavorativo, che abbiano determinato con efficienza causale o concausale detta condizione patologica".

Non vi è pertanto ragione di disattendere le conclusioni del c.t.u. secondo cui l'entità del danno biologico subito dal ricorrente è pari al 16% mentre il periodo di inabilità assoluta nel suo complesso, e valutato orientativamente in assenza di specifica certificazione, va determinato in 45 giorni.

L'INAIL, di conseguenza, deve essere condannata ad erogare al ricorrente la indennità di legge commisurata al danno



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

predetto e alla durata della inabilità temporanea, con i ratei arretrati maggiorati di interessi legali come indicato in dispositivo.

Le spese, incluse quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e vanno distratte a favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara tenuto e condanna l'I.N.A.I.L. a pagare a parte ricorrente la prestazione di legge commisurata ad un danno biologico quantificato nella misura del 16% e ad una inabilità temporanea assoluta di giorni 45, oltre agli interessi legali con decorrenza dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo; condanna l'I.N.A.I.L. a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro 2.000,00 per competenze ed onorari, oltre al rimborso spese generali, IVA E CPA, disponendone la distrazione a favore del difensore antistatario; pone definitivamente a carico di I.N.A.I.L. le spese di CTU.

Reggio Emilia, 12 febbraio 2010

IL CANCELLIERE
Claudio Cannizzaro

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
26 FEB 2010
DEPOSITATO
IL CANCELLIERE
Claudio Cannizzaro

Il giudice
Parisoli

Copia conforme all'originale

Reggio Emilia, il 12 APR. 2010
Il Cancelliere

